

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2017, n. 22

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38. (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n.176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali);

Visto il decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di tutela della salute, per quanto concerne specificamente l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, occorre espungere il rinvio al d.lgs. 176/2011 e al d.m. salute del 10 febbraio 2015 dalla norma relativa al rilascio dell'autorizzazione regionale di una serie di attività di utilizzazione delle acque termali puntualmente elencate;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 47 octies della l.r. 38/2004

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 47 octies

della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituita dalla seguente:

“d)l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri valutati ed approvati nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, relativamente alla specificità terapeutica dell'acqua stessa;”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 16 maggio 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.05.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 30 marzo 2017, n. 180

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 maggio 2017

Approvata in data 9 maggio 2017

Divenuta legge regionale 14/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 38/2004; così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.

Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

19 maggio 2017, n. 16

Legge 228/2012. Liquidazione a favore dei privati per immobili danneggiati del Comune di Montepulciano.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2012 con cui, ai sensi dell'articolo 5 comma della legge 225/1992, è stato dichiarato, fino al 10 marzo 2013, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, poi prorogato con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2013 fino al 9/05/2013;

Visto che per l'evento in oggetto sono state destinate ulteriori risorse dalla legge 24/12/2012 n. 228 articolo 1:

- comma 290 per complessivi euro 11.355.814,02, assegnati con il DPCM del 23/03/2013 sulla contabilità speciale n. 5739, per il triennio 2013-2015 secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 del DPCM del 23/03/2013, e precisamente:

- euro 5.083.078,65 per l'anno 2013
- euro 865.204,88 per l'anno 2014
- euro 5.407.530,48 per l'anno 2015;

- comma 548 per complessivi euro 110.900.000,00 assegnati con ulteriore DPCM adottato nella medesima data del 23/03/2013, e versati su una diversa contabilità speciale, la n. 5750, intestata ad un diverso Commissario delegato individuato nel Presidente della Regione Toscana;

Considerato che nella legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" è stato previsto al comma 548 dell'articolo 1 un incremento del

Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012, prevedendo la nomina di commissari delegati per i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visto l'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Considerato pertanto che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 210/2015 convertito nella Legge n. 21/2016 è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2018 anche il mandato commissariale del sottoscritto;

Preso atto che per le risorse assegnate dal comma 548 articolo 1 della legge 228/2012 il Commissario delegato ha approvato le seguenti ordinanze:

- n. 5 del 24/04/2013 con cui è stato approvato il Piano degli interventi ripartendo le risorse assegnate alla Regione Toscana con DPCM del 23 marzo 2013 per complessivi euro 110.900.000,00 e le procedure di assegnazione del contributo per gli immobili e mobili registrati a favore dei privati per complessivi euro 7.900.000,00;

- n. 8/2013 e n. 10/2013 con cui sono state avviate le procedure di concessione di contributi a favore dei privati per i beni mobili registrati e gli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali;

- n. 16/2013 e n. 17/2013 con cui è stata determinata la percentuale di contributo pari al 27,04% per i beni mobili registrati e la percentuale di contributo pari al 38,53% per beni immobili tenuto conto delle risorse disponibili e delle domande presentate dai privati ed istruite dai Comuni;

- n. 26/2013 con cui le predette percentuali sono state incrementate rispettivamente per i beni mobili registrati al 29,7644% e per i beni immobili al 40%, e sono stati approvati gli elenchi dei privati ammessi ai contributi;

- n. 25-31-36-42-47-52 del 2014, n. 8-14-18-21-26-31 del 2015, n. 20 del 2016 e con cui sono stati liquidati i contributi per i mobili registrati per complessivi euro